

(N. 2118)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ALDISIO)

di concerto col **Ministro *ad interim* del Tesoro**

(VANGONI)

e col **Ministro *ad interim* della Pubblica Istruzione**

(ZOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1952

Costruzione della nuova sede del Politecnico di Torino

ONOREVOLI SENATORI. — Divisa fra il seicentesco Castello del Valentino e l'antico Convento delle monache del Crocifisso, poi adattato ad uso del Museo industriale, in via Ospedale, la sede del Politecnico di Torino si era già da molti anni dimostrata insufficiente ad accogliere il numero sempre crescente di studenti che, attratti dalla fama degli insegnanti, accorrevano da ogni parte d'Italia a frequentare quell'importante istituto di studi superiori.

Perciò, sin dal 1912, si era progettato di costruire un'unica sede dove potessero degnamente sistemarsi tutti gli Istituti con relative aule, laboratori ecc. Ma la prima grande guerra ne impedì la realizzazione.

Sotto l'assillo delle urgenti necessità didattiche, si riprendevano gli studi per una nuova sede nel 1939 allorchè con la legge 13 luglio

detto anno, n. 1191, fu autorizzata la spesa all'uopo prevista in lire 36.000.000. Venne allora compilato un progetto, ma la somma stanziata si rilevò insufficiente a causa soprattutto degli aumenti che si andavano verificando in conseguenza dei nuovi eventi bellici.

Fu perciò deciso, ancora una volta, di rinviare la realizzazione dell'opera alla fine della guerra.

Durante i bombardamenti aerei del dicembre 1942 andò completamente distrutto il vecchio fabbricato di via Ospedale e ravvisandosi, sin d'allora, di nessun interesse la ricostruzione totalitaria del complesso persistente, si provvide alla esecuzione di lavori di sistemazione provvisoria di locali per consentire il funzionamento dell'Istituto in attesa di potere, alla fine del conflitto, risolvere radicalmente quell'assillante problema.

Lunghe e complesse sono le vicende susseguitesesi dal 1945 ad oggi, giacchè, mentre era concordemente riconosciuta la insufficienza e la inidoneità della vecchia area di via Ospedale, contrastanti erano le vedute circa la nuova ubicazione da darsi al complesso dei fabbricati da ricostruire e difficile la soluzione del problema per ragioni molteplici di ordine politico, ambientale e finanziario.

Studiate e poi abbandonate varie soluzioni proposte in questi ultimi anni, si è finalmente raggiunto l'accordo sulla scelta della nuova area, accordo reso possibile anche per il generoso intervento dell'Unione industriali torinesi che ha versato al Comune di Torino, a fondo perduto, un concorso di ben 200 milioni di lire affinché quell'Amministrazione cedesse al Politecnico una zona di terreno della superficie di circa 68.900 metri quadrati sull'area dell'ex Stadio.

Una Commissione di docenti ha rapidamente condotto a termine lo studio del progetto generale di massima, il quale prevede per la costruzione completa del Politecnico una spesa complessiva di lire 3.018.100.000.

E poichè la spesa prevista per la ricostruzione degli edifici distrutti in dipendenza degli eventi bellici ammonta a lire 1.088.000.000, cui si provvede a carico dei fondi autorizzati per tale categoria di opere, occorre assicurare il finanziamento della rimanente spesa di lire 1.930.100.000 necessaria per la completa ultimazione dei lavori ripartiti in vari gruppi di edifici, ciascuno avente una propria funzionalità.

A ciò provvede l'unito disegno di legge con il quale, in relazione al previsto graduale svi-

luppo dei lavori, si autorizza il Ministero dei lavori pubblici a proseguire i lavori di costruzione con i fondi stanziati in bilancio per opere di completamento negli esercizi 1951-52, 1952-53 e 1953-54.

In considerazione poi della speciale natura e della complessità dell'opera, per dare modo al corpo accademico di seguirne costantemente gli sviluppi e di proporre tempestivamente l'adozione di quegli accordamenti resi necessari perchè i vari Istituti e laboratori possano meglio rispondere alle esigenze scientifiche e dell'insegnamento, si è prevista la possibilità di affidare la progettazione e la direzione dei lavori allo stesso Politecnico, pur lasciando ai normali organi dello Stato la vigilanza tecnica ed amministrativa nonchè l'espletamento degli appalti e dei collaudi dei lavori in conformità delle disposizioni che regolano la esecuzione delle opere pubbliche che si eseguono a cura del Ministero dei lavori pubblici.

Per il complesso di tali incombenze che, data l'entità delle opere, comportano notevoli prestazioni e spese per la compilazione dei progetti, per lo sviluppo degli elaborati in sede esecutiva e per la direzione e sorveglianza dei lavori potrà corrisponderci al Politecnico, con modalità da stabilirsi mediante apposita convenzione, un compenso nella misura massima del 2 per cento commisurato all'importo delle opere, analogamente a quanto si è praticato in simili casi a favore degli enti locali cui era stata in passato delegata la esecuzione dei lavori cui avrebbero dovuto provvedere gli organi tecnici dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla prosecuzione dei lavori di costruzione della nuova sede del Politecnico di Torino, in sostituzione dell'edificio del Politecnico stesso distrutto da eventi bellici.

Alla relativa spesa, prevista in lire un miliardo 930.100.000, sarà provveduto per lire 800 milioni con parte della dotazione del capitolo 222 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1951-52, per lire 800 milioni e lire 330.100.000, con parte delle dotazioni rispettivamente dei corrispondenti capitoli degli esercizi 1952-53 e 1953-54.

Art. 2.

La progettazione e direzione dei lavori di cui al precedente articolo possono essere affidate dal Ministero dei lavori pubblici al Politecnico di Torino, mediante apposita convenzione, con la quale sarà stabilita la misura del compenso da far gravare sugli stanziamenti per i lavori e che non potrà superare il 2 per cento dell'importo netto delle opere, esclusi gli eventuali compensi per revisione di prezzi.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni per l'esercizio finanziario 1951-52.